



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017
N.RF096
INFO FLASH
La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 7

OGGETTO	LE MODIFICHE ATTESE PER LO SPLIT PAYMENT
RIFERIMENTI	ART. 1 DL 50/2017; L. 190/2014
CIRCOLARE DEL	25/05/2017

PREVISTA L'APPLICAZIONE ANCHE PER I COMPENSI DEI PROFESSIONISTI

L'art. 1 del DL 50/2017 (cd. "Manovra correttiva") ha previsto un ampliamento dell'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dal punto di vista:

- oggettivo: comprendendo i **compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito**
- soggettivo: estendendosi anche alle società:
 - controllate direttamente dai Ministeri o dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
 - controllate direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni
 - controllate direttamente o indirettamente, dalle società indicate nei precedenti punti
 - società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

La definizione di controllo viene disciplinata in modo diverso per le varie fattispecie.

Le nuove norme troveranno applicazione a partire dal **1° Luglio 2017**; con DM da emanare entro il 24/05/2017 (30 giorni dall'entrata in vigore del DL 50/2017) andranno definite le modalità attuative.

Art. 17-ter ante DL 50/2017	Art. 17-ter post DL 50/2017
<p>1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.</p> <p>2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.</p>	<p>1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione, come definita dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.</p> <p>1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:</p> <p>a) società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, nn. 1) e 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;</p> <p>b) società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;</p> <p>c) società controllate direttamente o indirettamente, ai</p>

	<p>sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, dalle società di cui alle lettere a) e b), ancorché queste ultime rientrino fra le società di cui alla lettera d) ovvero fra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;</p> <p>d) società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana; con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.</p> <p>1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.</p> <p>[2. ABROGATO]</p>
--	--

AMBITO DI APPLICAZIONE

La manovra correttiva amplia significativamente l'elenco dei soggetti interessati dallo split payment.

ANTE MODIFICHE

Le disposizioni originarie (art. 1 L.190/2014) limitavano l'applicazione dello split payment ai seguenti soggetti:

<ul style="list-style-type: none"> Stato e altri soggetti qualificabili come organi dello Stato, ancorché dotati di autonoma personalità giuridica, ivi compresi, le istituzioni scolastiche e quelle per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)
<ul style="list-style-type: none"> Enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane) e consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'art. 31, TUEL di cui al D.Lgs. n. 267/2000
<ul style="list-style-type: none"> CCIAA
<ul style="list-style-type: none"> Istituti universitari
<ul style="list-style-type: none"> Aziende sanitarie locali
<ul style="list-style-type: none"> Enti ospedalieri, ad eccezione degli Enti ecclesiastici che esercitano assistenza ospedaliera, i quali, ancorché dotati di personalità giuridica, operano in regime di diritto privato
<ul style="list-style-type: none"> Enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico (IRCCS)
<ul style="list-style-type: none"> Enti pubblici di assistenza e beneficenza, ossia, Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)
<ul style="list-style-type: none"> Enti pubblici di previdenza (INPS, Fondi pubblici di previdenza).

La procedura **non era invece applicabile** (CM 1/2015 e 15/2015) ai soggetti privi di "natura pubblica", tra cui:

- gli **enti pubblici economici** (es: i gestori di pubblici servizi)
- gli **enti pubblici non economici** (es: **ordini professionali**; enti ed istituti di ricerca; **Agenzie fiscali**; le Authority; le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA); l'ACI; le Agenzia per il farmaco (AIFA), per l'agricoltura (AGEA), ecc.; l'INAIL)
- gli **enti previdenziali privati** (es.: Casse professionali; ecc.)
- le **aziende speciali** (ivi incluse quelle delle Camere di commercio)

SOGGETTI ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE DELLO "SPLIT PAYMENT"
Aziende speciali della C.C.I.A.A
Ordini professionali
Enti ed istituti di ricerca
Agenzie fiscali
Autorità amministrative indipendenti, come quella per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom)
Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (Arpa)
Automobile club provinciali
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran)
Agenzia per L'Italia digitale (Agid)
Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail)
Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (Ispo)
Banca d'Italia
Comitato olimpico nazionale italiano (Coni)

INDICE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (cd. "IPA"): al fine di agevolare l'individuazione degli Enti pubblici destinatari dello split payment, la CM 15/2015:

- aveva suggerito di fare riferimento all'Indice IPA (<http://www.indicepa.gov.it/ricerca>), già adottato per individuare i soggetti cui vi era obbligo di emissione della fattura elettronica
- dovendo il contribuente valutare quali, tra tali soggetti, rientrassero nell'ambito dello split payment.

SITUAZIONE DAL 1/07/2017

La nuova formulazione amplia notevolmente i destinatari del meccanismo:

- 1) In primo luogo, fa ora espresso riferimento a **tutte le Pubbliche Amministrazioni di cui all'indice IPA**



Nota: in sostanza, l'elenco coinciderà con quello dei soggetti verso cui vi è obbligo di emettere fattura elettronica (v. prospetto in calce).

- 2) E', inoltre, disposta l'estensione alle **società** (soggetti "privati"):
 - a) **controllate direttamente dai Ministeri** (es: Rai, ecc.) e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
 - b) **controllate direttamente dagli enti pubblici territoriali**: regioni, province e comuni (ivi incluse le città metropolitane e le unioni di comuni)
 - c) **controllate, direttamente o indirettamente, dalle società di cui sopra.**



Controllo: per la nozione di controllo è differenziato a seconda che sia riferito alle fattispecie di cui:

- ai punti a) b) precedenti: si fa riferimento al solo comma 1 dell'art. 2359 c.c. che definisce controllate "le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria"
- al punto c): si fa riferimento anche al comma 2 dell'art. 2359 c.c. e cioè il controllo va ricondotto:
 - non solo alla maggioranza che l'ente deve possedere nell'assemblea ordinaria
 - ma anche solo alla influenza dominante che l'ente pubblico territoriale esercita nell'assemblea ordinaria.

- d) **quotate, inserite nell'indice FTSE MIB** della Borsa italiana.



Indice FTSE MIB: si tratta di un paniere che al 20/03/2017 conteneva le **40 società** italiane (anche con sede legale all'estero) quotate sul Mercato Telematico Azionario (MTA) con maggiore capitalizzazione e flottante.

E' evidente l'ampliamento estremamente significativo intervenuto in relazione ai soggetti interessati.

Per un elenco delle società controllate dal solo MEF (è il ministero che controlla il numero più elevato di società) si rinvia ai prospetti riportati in calce

AMBITO OGGETTIVO

Il meccanismo della "scissione dei pagamenti" si applica alle **cessioni di beni** e alle **prestazioni di servizi** di cui agli artt. 2 e 3 DPR 633/72 (compresi, pertanto, in generale, gli appalti di lavori, in quanto prestazioni di servizi) effettuate, nel territorio dello Stato, nei confronti dei soggetti di quel paragrafo precedente.

In particolare lo split payment riguarda (CM 15/2015):

→ **solo operazioni documentate da fatture** emesse con indicazione "dell'imposta addebitata all'ente pubblico" e non nei casi di emissione di scontrino o ricevuta fiscale.



Nota: rientrano tra queste le operazioni per le quali trovano applicazione le modalità di fatturazione e i termini di registrazione speciali di cui all'art. 73, DPR 633/72.

→ **tutti gli acquisti effettuati dalle PA** individuate dalla norma, sia nell'ambito non commerciale in veste istituzionale che nell'esercizio di attività d'impresa.

OPERAZIONI ESCLUSE: non sono interessate dallo "split payment"

fattispecie nelle quali **la PA non effettua alcun pagamento del corrispettivo a favore del fornitore.**

Sono operazioni (es: servizi di riscossione delle entrate e altri proventi) per le quali il fornitore ha già nella propria disponibilità il proprio corrispettivo, che trattiene).

cessioni di beni/prestazioni di servizi non imponibili, esenti o escluse da Iva

acquisti cui si applica il reverse charge (la PA deve operare nell'ambito della propria attività commerciale)

operazioni (es: piccole spese dell'ente) certificate dal fornitore mediante rilascio di:

- **scontrino/ricevuta fiscale**
- scontrino "non fiscale" (per i soggetti che adottano la trasmissione telematica dei corrispettivi)
- fattura semplificata (ex art. 21-bis, DPR 633/72)

L'esclusione (CM 15/2015):

- **permane:** quando, unitamente allo scontrino/ricevuta fiscale, sia emessa la fattura
- **non si applica:** quando la fattura viene emessa, su richiesta della PA, in luogo dello scontrino/ricevuta fiscale

operazioni assoggettate ai cd regimi speciali IVA.

Si tratta di operazioni rese dal fornitore nell'ambito:

1) di regimi speciali Iva che non prevedono l'esposizione separata dell'Iva in fattura (v. anche CM 6/2016):

- regimi monofase (editoria, documenti viaggio, sosta nei parcheggi, case d'asta)
- regime dei beni usati (art. 36, DL 41/95)
- regime agenzie di viaggio (art. 74-ter, DPR 633/72)

2) o che si caratterizzano per un meccanismo forfettario di determinazione della detrazione:

- regime forfettario Legge n. 398/91
- regime speciale dell'agricoltura (artt. 34 e 34-bis, DPR 633/72)
- regime attività di intrattenimento (Tar. all. Dpr 640/72)
- regime applicabile a spettacoli viaggiatori nonché alle altre attività di cui alla Tab.C DPR 633/72

NOVITA' - OPERAZIONI SOGGETTE A RITENUTA D'ACCONTO

In passato erano escluse dall'applicazione dello split payment **le prestazioni di servizi rese alle PA i cui compensi siano assoggettati a ritenuta** alla fonte (a titolo di imposta o a titolo d'acconto - art. 25 Dpr 600/73).

Tale esclusione viene meno (con l'abrogazione del co. 2 dell'art. 17-ter DPR 633/1972) e, pertanto, dal 1/07/2017 saranno assoggettate alla scissione dei pagamenti anche:

- le prestazioni rese dagli esercenti arti e professioni
- le prestazioni di agenzia e intermediazione

rese ai soggetti su indicati.

- e tutte le altre casistiche nelle quali è prevista l'applicazione delle ritenute a titolo d'acconto o d'imposta ai fini IRES e IRPEF.

IL DM ATTUATIVO E LE POSSIBILI MODIFICHE

Era prevista l'emanazione, entro 30 gg dal 24.04.2017 (data di entrata in vigore del DL 50/2017), di un decreto del Mef, che sarebbe dovuta avvenire entro il **24.05.2017**.

La mancata emanazione del Decreto attuativo, necessario soprattutto per individuare i "nuovi" soggetti pubblici tenuti all'applicazione dello split payment, è giustificata dalle **probabili modifiche** che potrebbero essere apportate **in sede di conversione in legge** del decreto.

E' stato infatti approvato un emendamento che prevede una modifica parziale della normativa:

- la PA destinataria della prestazione tratterrebbe il 70% dell'IVA da versare nelle casse dell'Erario; il professionista incasserebbe il compenso, al netto della ritenuta, e il 30% dell'IVA.

Per sapere se effettivamente la citata modifica troverà accoglimento si dovrà aspettare la definitiva conversione del DL 50/2017.

SPLIT PAYMENT APPLICABILE FINO AL 2020

L'applicazione dello split payment era subordinata al rilascio di una specifica autorizzazione in deroga da parte dell'UE, così come stabilito dall'art. 395, Direttiva n. 2006/112/CE.

Il Consiglio UE:

- con la Decisione 14.7.2015, n. 2015/1401, pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea 18.8.2015, n. L 217, ha autorizzato l'Italia ad adottare il meccanismo in esame **dall'1.1.2015 al 31.12.2017**.
- con la Decisione 25.4.2017, n. 2017/784, pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea 6.5.2017, n. L 118, abrogando la citata Decisione n. 2015/1401 ad applicare lo split payment **dall'1.7.2017 al 30.6.2020**.

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	Split payment		
	ANTE	POST	
Agenzie ed Enti per il Turismo	NO	SI	
Agenzie ed Enti Regionali del Lavoro			
Agenzie ed Enti Regionali di Sviluppo Agricolo			
Agenzie ed Enti Regionali per la Formazione, la Ricerca e l'Ambiente			
Agenzie Fiscali			
Agenzie Regionali e Provinciale per la Rappresentanza Negoziale			
Agenzie Regionali per le Erogazioni in Agricoltura			
Agenzie Regionali Sanitarie			
Agenzie, Enti e Consorzi Pubblici per il Diritto allo Studio Universitario			
Altri Enti Locali			
Automobile Club Federati ACI			
Autorita' Amministrative Indipendenti			
Autorita' di Ambito Territoriale Ottimale			
Autorita' di Bacino			
Autorita' Portuali			
Aziende e Consorzi Pubblici Territoriali per l'Edilizia Residenziale	SI		
Aziende Ospedaliere (anche Universitarie), Policlinici e Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Pubblico			
Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona			
Aziende Sanitarie Locali			
Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro Unioni Regionali			
Citta' Metropolitane			
Comuni e loro Consorzi e Associazioni			
Comunita' Montane e loro Consorzi e Associazioni			
Consorzi di Bacino Imbrifero Montano			NO
Consorzi Interuniversitari di Ricerca			
Consorzi per l'Area di Sviluppo Industriale			
Consorzi tra Amministrazioni Locali			
Enti di Regolazione dei Servizi Idrici e o dei Rifiuti			
Enti e Istituzioni di Ricerca Pubblici			
Enti Nazionali di Previdenza ed Assistenza Sociale in Conto Economico Consolidato			
Enti Pubblici Nazionali Non Economici			
Enti Pubblici Produttori di Servizi Assistenziali, Ricreativi e Culturali			
Federazioni Nazionali, Ordini, Collegi e Consigli Professionali			
Fondazioni Lirico, Sinfoniche	SI		
Forze di Polizia ad Ordinamento Civile e Militare per la Tutela dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica			
Gestori di Pubblici Servizi	NO		
Istituti di Istruzione Statale di Ogni Ordine e Grado	SI		
Istituti Zooprofilattici Sperimentali	NO		
Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica - AFAM	SI		
Organi Costituzionali e di Rilievo Costituzionale			
Parchi Nazionali, Consorzi e Enti Gestori di Parchi e Aree Naturali Protette	NO		
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri e Avvocatura dello Stato	SI		
Province e loro Consorzi e Associazioni			
Regioni, Province Autonome e loro Consorzi e Associazioni			
Societa' in Conto Economico Consolidato	NO		
Teatri Stabili ad Iniziativa Pubblica	NO		
Unioni di Comuni e loro Consorzi e Associazioni	SI		
Universita' e Istituti di Istruzione Universitaria Pubblici			

SOCIETÀ PARTECIPATE DAL MEF (www.mef.gov.it/ministero/struttura/societa-partecipate.html)

1. Partecipazioni di maggioranza/controllo

1.1 Società quotate

- [ENAV S.p.a.](#) (53,37%)
- [ENEL S.p.a.](#) (23,58%)
- [ENI S.p.a.](#) (4,34%) [*Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. detiene una partecipazione del 25,76%*]
- [Leonardo S.p.a.](#) (30,20%)
- [Poste Italiane S.p.a.](#) (29,26%) [*Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. detiene una partecipazione del 35%*]

1.2 Società non quotate

- [Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'impresa S.p.a. \(Invitalia\)](#) (100%)
- Alitalia in a.s. (91,33%)
- [ANAS S.p.a.](#) (100%)
- [Arexpo S.p.a.](#) (39,28%)
- [CDP - Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.](#) (82,77%)
- [Coni Servizi S.p.a.](#) (100%)
- [Consap - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.a.](#) (100%)
- [Consip S.p.a.](#) (100%)
- [EUR S.p.a.](#) (90%)
- [Expo 2015 S.p.a.](#) (40%)
- [FS - Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a.](#) (100%)
- [GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.a.](#) (100%)
- [INVIMIT SGR - Investimenti Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio S.p.a.](#) (100%)
- [IPZS - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a.](#) (100%)
- [Istituto Luce - Cinecittà S.r.l.](#) (100%)
- [MEFOP - Società per lo Sviluppo del Mercato dei Fondi Pensione S.p.a.](#) (58,21%)
- [RAI - Radio Televisione Italiana S.p.a.](#) (99,56%)
- [RAM - Rete Autostrade Mediterranee S.p.a.](#) (100%)
- Società per la Gestione di Attività - S.G.A. S.p.a. (100%)
- [SOGEL - Società Generale di Informatica S.p.a.](#) (100%)
- [Sogesid S.p.a.](#) (100%)
- [SOGIN - Società Gestione Impianti Nucleari S.p.a.](#) (100%)
- [SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.a.](#) (88%)
- [STMicroelectronics Holding N.V.](#) (50%)
- [Studiare Sviluppo S.r.l.](#) (100%)

Lo split payment si applica alle sole società in cui il MEF detiene il 50%.

Ad esempio, si applicherà all'ENAV (53,37%), ma non all'ENI, all'ENEL, ecc.

Verrà esteso **anche alle società controllate dalle società indicate** nel prospetto che soddisfano i requisiti di cui sopra (controllo diretto in assemblea).